

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3000 del 26/06/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA SOLFERINO, 88 RAMIOLA DI MEDESANO (PR) - ADOZIONE DI AUA -
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3090 del 26/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n 871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

la domanda, trasmessa dal SUAP Val Ceno con nota prot.n.3685 del 05/11/2018 ed acquisita al protocollo n. PGPR/2018/23569 del 06/11/2018, presentata dalla Ditta FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A., nella persona del Sig. Maurizio Grigolin in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Medesano (PR), Via Solferino, 88, C.A.P. 43014, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale. La Ditta risulta autorizzata con Determinazione del Dirigente N. 172 del 16/01/2007 rilasciata dalla Provincia di Parma a seguito di voltura avvenuta con Provvedimento Autorizzativo finale N.306/2014 del 11/05/2015 del SUAP Comune di Medesano;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta fornisce specifica documentazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione di malte secche per intonaci e di inerti calcarei micronizzati";
- che è stato possibile procedere con l'istruttoria dell'istanza solo a seguito della ricezione della documentazione della Ditta acquisita al prot.n.PG/2019/21210 del 08/02/2019, fornita a riscontro di quanto evidenziato da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n.PG/2019/PGPR/2018/23891 del 09/11/2018;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- le richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/25430 del 15/02/2019 e prot.n.PG/2019/25464 del 15/02/2019;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Medesano espresso in data 27/02/2019 prot.n.2910, trasmesso dal SUAP Val Ceno con nota prot.n.689 del 04/03/2019 ed acquisito al prot.n.PG/2019/34779 del 04/03/2019, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa della Ditta, trasmessa dal SUAP Val Ceno con nota prot.n.1144 del 08/04/2019 ed acquisita al prot.n.PG/2019/56149 del 08/04/2019, fornita a riscontro della richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/45294 del 20/03/2019 a fronte di quanto evidenziato dal Arpae – ST di Parma nella nota prot.n.41630 del 14/03/2019;
- il parere favorevole per quanto di competenza prot.n.26305 del 17/04/2019 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO, acquisito al prot.n.PG/2019/62683 del 18/04/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/75410 del 13/05/2019, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- la nota di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/100199 del 25/06/2019;

- i chiarimenti della Ditta, trasmessi dal SUAP Val Ceno con nota prot.n.2144 del 09/07/2019 ed acquisiti al prot.n.PG/2019/107458 del 09/07/2019, forniti a riscontro di quanto evidenziato nella nota di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/81009 del 22/05/2019;
- la nota di sollecito parere di Arpae – SAC di Parma prot.n.PG/2019/129953 del 21/08/2019;
- la Determinazione n. 567 del 30/08/2019 dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità dell'Emilia Occidentale, trasmesso dal SUAP Val Ceno con nota prot.n.2760 del 12/09/2019 ed acquisito al prot.n.PG/2019/140757 del 12/09/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- il parere di IRETI S.p.A. protocollo RT0017876-2019-P del 07/11/2019, acquisita al prot.n.PG/2019/171776 del 07/11/2019 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);
- l'approfondimento della Ditta trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 897 del 15/06/2020 (prot. Arpae n. PG/2020/85558 del 15/06/2020), fornito a riscontro di quanto evidenziato da Arpae SAC prot n. PG/2019/163070 del 22/10/2019

CONSIDERATO

che con Determinazione n. 567 del 30/08/2019 sopra richiamata, l'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità dell'Emilia Occidentale si è espresso in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Fornaci Calce Grigolin SpA;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

lo scarico S2 ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A, con legale rappresentante il Sig. Maurizio Grigolin, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Medesano (PR), Via Solferino, 88, C.A.P. 43014,, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di malte secche per intonaci e di inerti calcarei micronizzati" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Medesano espresso in data 27/02/2019 prot.n.2910 (Allegato 1) e nel parere di di IRETI S.p.A. protocollo RT0017876-2019-P del 07/11/2019 (Allegato 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S2 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque reflue di dilavamento previo trattamento in sedimentatore;
- corpo idrico ricettore: Fiume Taro;
- bacino: Fiume Taro;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma del 13/05/2019 prot. n. PG/2019/75410 (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S2:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e S.T. di Parma, l'attivazione dello scarico S2.
- 2) Considerando che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, si dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare gli scarichi produttivi nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, ottemperando a quanto disposto dall'art. 6 delle Norme di Attuazione (allegato 4) del P.T.C.P. della Provincia di Parma, quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque".
- 3) Il Titolare dello scarico provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dallo SUAP, a fornire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma i seguenti dati:
 1. valori di volume annuo scaricato, della portata media e della portata massima per lo scarico S2;
 2. autocertificazione a firma del legale rappresentante, in merito all'assenza/presenza dallo scarico di sostanze pericolose (così come indicate nella tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06 s.m.i. e nell'allegato 2 della D.G.R. 1053/2003);
 3. certificazione della presenza o meno di punti di captazione e/o di derivazione acque al fine dell'utilizzo idropotabile, entro una fascia di 200 metri di raggio dal punto di scarico S2;
 4. individuare il punto di scarico S2 su stralcio di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.);
 5. verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011) comunicando il risultato di quanto verificato;
 6. Modulo di pre-valutazione d'incidenza (Modulo A1 della D.G.R. 1191 del 2007 per i progetti o Modulo A2 della D.G.R. 1191 del 2007 per gli interventi) compilato in ogni sua parte in riferimento allo scarico S2;
 7. relazione in merito a quanto evidenziato nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma del 13/05/2019 prot. n. PG/2019/75410 sopra richiamata per quanto concerne la presenza del distributore carburanti ad uso aziendale.
- 4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 5) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S2. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma.
- 6) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore,

dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

7) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

8) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

9) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.

10) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

11) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

12) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

13) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento;

dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

14) Considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" (artt.9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B"", allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.

15) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".

16) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PG/2019/75410 del 13/05/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni **FM39 ed FM40** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni FM39 ed FM40 di cui al punto precedente è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle

suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Val Ceno si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Val Ceno. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Val Ceno, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Medesano, AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO, IRETI S.p.A. e Ente di Gestione Parchi e Biodiversità dell'Emilia Occidentale.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Val Ceno all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 fino al 31/10/2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01/11/2019 è Stefania Galasso.

Istruttore tecnico di riferimento Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 32619/2018

IL RESPONSABILE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE TECNICO

Prot. 2910

Medesano li, 27.02.2019

Spett.le

SUAP Val Ceno

suap_valceno@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

Oggetto: Pratica SUAP 459/2018 – FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA.

Istanza di Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.

PARERE DI COMPETENZA

In riferimento alla Vs nota prot.549 del 19.02.2019, acquisita al prot. 2434 in pari data, con la presente si relaziona quanto segue:

Scarichi idrici

Trattasi di richiesta di rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali aventi recapito in pubblica fognatura e pertanto soggetta alle valutazioni e/o prescrizioni dell'Ente gestore affidatario dei servizi di gestione della rete fognaria e relativi impianti;

Emissioni in atmosfera

L'area oggetto d'intervento è classificata nel PSC – RUE del Comune di Medesano come: "APC2 – attività produttive esistenti e commerciali esistenti o in corso di attuazione con PUA approvato";

Matrice rumore

L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano come: "Classe V – Aree prevalentemente industriali" e pertanto risulta compatibile con la localizzazione; si prende atto altresì della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.4 comma 2 del DPR 227/2011, nella quale si asserisce che le emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente.

In virtù di quanto sopra esposto, e preso atto della dichiarazione che trattasi di proseguimento senza modifiche, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Cordiali Saluti



Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Claudia Miceli

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0026305
DATA: 17/04/2019
OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento della Fornaci Calce Grigolin Spa posto nel comune di Medesano

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0026305_2019_Lettera_firmata.pdf:	Amadei Vittorio	5D44258CCF43010266C6CD09711B73F19 D7A521772F49FC8292318E84B8F648C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE VALLI TARO E CENO
BASSA VAL CENO
suap_valceno@postacert.comune.varan
o-demelegari.pr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento della
Fornaci Calce Grigolin Spa posto nel comune di Medesano

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta allo scrivente Servizio in data 05.11.2018 Prot.
72979, relativamente all'istanza di modifica sostanziale dell'insediamento della ditta Fornaci Calce Grigolin
Spa posto nel comune di Medesano

Preso atto :

- della dell'Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- della planimetria e altri elaborati


Valutato:

- che dalla Valutazione di Impatto Acustico non vengono superati i limiti di zonizzazione acustica
vigenti poiché la ditta insiste in classe IV
- che entrambi i nuovi due punti di emissione sono dotati di impianto di abbattimento (filtro a tessuto)
- che alla data odierna non vi sono evidenze di problemi Igienico Ambientali riconducibili a tale attività

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 3

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP459/2018 del Comune di Medesano (Parma)

Relazione Tecnica AUA

Ditta: **Fornaci Calce Grigolin S.p.A.**

sede legale e stabilimento in via Solferino n.88, loc. Ramiola, Comune di Medesano (Parma)

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente le seguenti richieste:

- matrice scarichi idrici
- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime le valutazioni di competenza.

Matrice scarichi idrici

L'istanza evidenzia la presenza di acque meteoriche derivate da piazzali raccolte da un canale interrato che percorre l'intero perimetro del capannone atto a raccogliere e conferire allo scarico finale in pubblica fognatura, anche le acque reflue industriali e domestiche.

Al riguardo si evidenzia che il pozzetto di campionamento della acque reflue industriali deve essere posto a monte del punto di confluenza con le conduttura di raccolta delle acque meteoriche.

La suddetta tipologia di acque di meteoriche su superfici impermeabili, piazzale e strade interne, derivano da appunto da aree adibite a:

1. parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti e di fornitori e clienti in visita occasionale;
2. deposito dei silos metallici del materiale consegnato sfuso, in attesa di essere trasferiti al cantiere edile nel quale verranno impiegate le malte cementizie premiscelate prodotte dall'azienda;
3. parcheggio autobotti (materiale sfuso) e autoarticolati centinati (materiale in sacco) in attesa del carico;
4. parcheggio autobotti e autocarri.

Tutte le attività di carico e scarico sono effettuate all'interno dello stabilimento.

Le superfici suddette sono pertanto "escluse" dagli obblighi di trattamento delle acque di prima pioggia visto il suddetto utilizzo.

Il proponente ha poi evidenziato la presenza di acque di dilavamento derivate dal deposito di materiale inerte a valle dello stabilimento. L'acqua meteorica che interessa detto deposito, è compresa nella definizione di acqua di "dilavamento", secondo la definizione delle linee guida della

Regione Emilia-Romagna, in quanto l'azione dilavante non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi.

Altresì è stata evidenziata l'impossibilità di adottare misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento della zona adibita al deposito/stoccaggio della materia prima, in considerazione dell'estensione della stessa e della tipologia del materiale stoccato, costituito esclusivamente da inerti destinati alla produzione delle malte.

Pertanto l'area non è compresa nei criteri di esclusione esplicitati dalle linee guida in quanto si tratta di un'area esterna di insediamenti/stabilimenti destinati ad attività di produzione di beni, dotata di superfici non impermeabili scoperte, adibite esclusivamente al deposito di materie prime, connesse all'attività dello stabilimento.

L'area in esame ha una superficie di circa 6,5 ha (di cui 28000 mq pavimentati e 37000 mq non pavimentati).

Il proponente ha quindi determinato l'intensità attesa delle precipitazioni piovose sull'area al fine di dimensionare i sistemi di trattamento delle acque in continuo.

La vasca di trattamento delle acque reflue di dilavamento con impianto di sedimentazione in continuo è composta da due volumi, volume di separazione e volume di sedimentazione

Il volume totale della vasca di trattamento in continuo \geq volume di separazione (VSEP) + volume di sedimentazione (VSED) $\geq 990 \text{ m}^3 + 73,3 \text{ m}^3 \geq 1063,3 \text{ m}^3$.

Il ricettore finale delle suddette acque meteoriche, non disponendo, lo stabilimento di rete fognaria separata (acque bianche), né di possibilità di scarico negli strati superficiali del sottosuolo (fatta salva la percolazione nella pavimentazione semipermeabile), sarà la rete idrografica, ossia il fiume Taro.

Il pozzetto d'ispezione finale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, sarà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza.

Si evidenziano le seguenti prescrizioni:

1. il pozzetto di campionamento sarà mantenuto sgombro dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
2. l'impianto di trattamento verrà periodicamente verificato e, se necessario, svuotato dai fanghi sedimentati (I fanghi raccolti saranno allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 –Parte Quarta), al fine di mantenere il volume stimato necessario per la sedimentazione (1064 m³);
3. la documentazione relativa ai controlli e alle manutenzioni eseguite sarà conservata a disposizione degli organi di vigilanza;
4. lo scarico dovrà rispettare i parametri di cui alla Tab. 3, allegato 5, parte terza, DLgs 152/06.

Dall'analisi della documentazione emerge che è presente un distributore di carburanti ad uso aziendale. Al riguardo si evidenzia che la pavimentazione coincidente con il punto di rifornimento dei veicoli deve essere impermeabile e servita da una adeguata rete di raccolta degli eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi recapitante in un pozzetto cieco a tenuta.

Altresì detto punto di erogazione dovrà essere protetto con tettoia dagli eventi meteorici al fine di evitare la formazione di acque meteoriche di dilavamento.

Matrice emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determina del Dirigente della Provincia di Parma n.172 del 16/01/2007 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica sostanziale per introduzione di due nuovi punti emissivi FM39 e FM40;
3. l'attività industriale prevede “**produzione di malte secche per intonaci e di inerti calcarei micronizzati**”;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. la Ditta non rientra tra quelle indicate nella Parte II, dell’All. III alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. l’istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
8. si è tenuto conto della Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull’applicazione dell’art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm” – Rev. 0;

si ritiene che

la Ditta **Fornaci Calce Grigolin S.p.A.**, il cui Gestore è il Sig.Grigolin Maurizio, con sede legale e impianti siti in via Solferino n.88, loc. Ramiola, Comune di Medesano (Parma) debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE FM1: - “Macinazione primaria”

Gli effluenti gassosi provenienti dalla macinazione primaria e dall’impianto di essiccazione del carbonato di calcio in vena d’aria della potenzialità di 2.67 MW devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	26.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h

Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	43	m
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	35	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM2: - “Macinazione secondaria”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	30.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	43	m
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM3: - “Impianto di pulizia”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM4: - “Depolverazione vagliatura\selezione granulometria”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	9.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	43	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI FM5 e FM6: - “Composizione miscele”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauna	2.700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	18	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM7: - “Sollevamento materie prime”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	18	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE FM8/FM9: - “Servizio carico materie prime”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	40	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM10/FM15: - “Servizio carico materie prime”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	18	m

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM16: - “Trasporto prodotti finiti”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	44	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI FM17 e FM18: - “Pesature bilance”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauna	2.700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h

Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	40	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM19: - “Linea insaccaggio”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	26.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM20: - “Sollevamento materie prime”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima tal quale	5.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	30	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM21/FM30: - “Caricamento materie prime”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	21	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM31: - “Servizio trasporto, pesatura, dosaggio”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	10.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	18	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM32: - “Impianto centralizzato intonaci colorati”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	4	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
 Data: 13/05/2019 15:47:03 PG/2019/0075410

Periodicità controllo	Annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE da FM33 a FM37: - “Silos materie prime intonaci colorati”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Per ogni punto emissivo dovrà essere previsto un utilizzo simultaneo di un massimo di due silos.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauna	1.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	52	giorni
Altezza minima	15	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM39: - “Impianto bisacco” (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h

Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	4	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE FM40: - “Preparazione manuale” (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	8.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine di contenere e limitare la formazione di polveri diffuse dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi e in particolare si dovrà provvedere a :

- mantenere puliti i piazzali di percorrenza così come la viabilità di accesso alla ditta;

- durante la stagione secca, se necessario, dovrà essere prevista una umidificazione delle aree scoperte;
- limitare la velocità dei mezzi (max. 30 km/h) per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni FM39 e FM40** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae, tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **FM1 - FM2 - FM4 - FM19 - FM31 - FM32 - FM39 - FM40** debbono avere una **periodicità annuale**.

Per le emissioni non sottoposte a controllo annuale, il Gestore dovrà effettuare una verifica del rispetto dei limiti previsti e la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fornaci Calce Grigolin S.p.A
Partita IVA/Codice fiscale:	04490250265
Sede legale:	Via Solferino n.88, loc. Ramiola, Medesano
Gestore:	Grigolin Maurizio
Sede locale impianti:	Via Solferino n.88, loc. Ramiola, Medesano

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
 via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Coordinate UTM X:	/
Coordinate UTM Y:	/
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di malte secche per intonaci e di inerti calcarei micronizzati
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di prodotti finiti [t/anno]
Indicatore 2:	Energia elettrica utilizzata [kWh/anno]
Indicatore 3:	Quantità annua di metano [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	260
Altezza media sbocco emissione:	30 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	3.186 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	1.967 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	562 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	1.213.333 kg/anno

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Bazzini Cristina	Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico emissioni: C. Bazzini

Tecnico idrici: G. Saglia

Sinadoc: 32619/2018

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

Allegato 4

DETERMINAZIONE N.567 DEL 30/08/2019

**OGGETTO: PARCO DEL TARO: MODIFICA SOSTANZIALE AUA FORNACI CALCE GRICOLIN SPA IN FRAZIONE RAMIOLA
DEL COMUNE DI MEDESANO - PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

IL RESPONSABILE D'AREA DR. MICHELE ZANELLI

PRELUSTRI:

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- il Decreto Presidente Giunta regionale n. 136 del 2 marzo 1982, "Istituzione del Parco Naturale Boschi di Carrega";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- il decreto n. 2 del 27.05.2019 di conferimento di posizione organizzativa all'Area Tecnica dal 27/05/2019 al 31/12/2020 del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016"
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- le Misure Specifiche di Conservazione del Sito della Rete Natura 2000 Z.S.C./Z.P.S. IT4020021 "Medio Taro" approvate con delibera di Comitato Esecutivo n.° 92 del 19/12/2013;
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;

VISTA la domanda presentata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno , pervenuta al protocollo di codesto ente il giorno 23/05/19 con n. 3447 e finalizzata all'ottenimento dei pareri di



competenza relativamente alla modifica sostanziale dell'AUA relativa alla Ditta Fornaci Calce Grigolin spa, posta in località Ramiola all'interno del Comune di Medesano;

VISTA la richiesta di integrazioni e chiarimenti inviata allo Sportello Unico di cui sopra da codesto Ente con lettera protocollo n. 3833 del 20/06/19;

VISTE le integrazioni trasmesse in data 09/07/19 con protocollo n. 4102;

PREMESSO

CHE ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE e della Direttiva Habitat 92/43 il territorio del Parco è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Zona Speciali di Conservazione (Z.S.C.) "Medio Taro" cod. IT4020021 ;

CHE l'area occupata dall'attività oggetto di valutazione è posta all'esterno del territorio del parco e del ZPS/ZSC Medio Taro;

CHE, come evidenziato nella lettera di richiesta integrazioni sopra citata. ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n. 7/04" (rif. capitolo 3.2 e Tabella D) se l'area oggetto di istanza è fuori dal SIC l'autorità che approva il progetto valuta l'iter procedurale da adottare, quindi se procedere o no con la valutazione di Incidenza e nel caso decida di procedere, la Valutazione di Incidenza è di competenza dell'Autorità che approva;

CONSIDERATO:

CHE dalla documentazione integrativa inviata a codesto ente con prot. 4102 del 09/07/19 si evince che l'intervento comportante la modifica sostanziale dell'AUA in oggetto consiste in sintesi nell'installazione di due nuovi impianti di aspirazione all'interno degli edifici esistenti all'esterno del territorio del Parco e del ZPS/ZSC Medio Taro;

CHE, come si legge nel Modulo di pre-Valutazione di incidenza allegato alla domanda, gli interventi in oggetto comporteranno un incremento del consumo di acqua finalizzato alla produzione di vernici e all'attività di risciacquo delle vasche di miscelazione da convogliare ad impianto di decantazione;

CHE in riferimento a quanto di competenza si evince, dal medesimo Modulo di pre-Valutazione, che gli scarichi idrici provenienti dalle *acque di lavaggio del nuovo impianto di miscelazione, verranno convogliate alla linea di scarico esistente e che le caratteristiche delle acque in uscita saranno identiche a quelle già autorizzate in quanto l'impianto servirà per produrre gli stessi prodotti già realizzati ma per lotti più piccoli;*

CHE pertanto gli interventi in oggetto non interferiscono con habitat e specie di interesse comunitario, come riportate nella Carta degli Habitat vigente della Regione Emilia Romagna;

DETERMINA

1. di valutare, per quanto di competenza, che gli interventi previsti all'interno della modifica sostanziale di AUA della Ditta Fornaci Calce Grigolin spa posta in località Ramiola all'interno del Comune di Medesano non comportano un'incidenza negativa significativa relativamente agli habitat e specie di interesse comunitario del ZPS/ZSC Medio Taro;
2. di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
3. di approvare altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
4. di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;



- va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
- va trasmessa al richiedente Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno.

IL RESPONSABILE D'AREA
Dott. Michele Zanelli
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegato 5

IRETI

Protocollo RT017876-2019-P del 07-11-2019

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT007527-2019 del 19/02/2019

RT037217-2019 del 24/09/2019

Vs. rif.: 459/2019

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Fornaci Calce Grigolin Spa

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Fornaci Calce Grigolin Spa con sede legale in Parma - Ramiola di Medesano Via Solferino n. 88, relativamente all' insediamento sito in MEDESANO - Parma - Ramiola di Medesano Via Solferino n. 88;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELEGARA;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE MALTE DA MURO E DA INTONACO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Colorifici**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, del lavaggio degli automezzi e dei macchinari per la produzione di idropitture classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:

Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitala Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 556284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0709539

Via Schiamapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Macellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



- Che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento chimico-fisico;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di solidi, oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2400 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
T 011 5549111 - F 011 0705539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 - F 0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.